

OGGETTO: Applicazione delle disposizioni relative agli accordi tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/90 e successive modifiche.

Schema di deliberazione n. 42 del 7 maggio 2015

Verbale n. 13

Componenti:

			Pres.	Ass.	
Presidente	Daniele	LEODORI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Vice Presidente	Massimiliano	VALERIANI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Vice Presidente	Francesco	STORACE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Consigliere Segretario	Maria Teresa	PETRANGOLINI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Consigliere Segretario	Gianluca	QUADRANA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Consigliere Segretario	Giuseppe	SIMEONE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____

**VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITA'
TECNICO-AMMINISTRATIVA**

IL DIRIGENTE / IL DIRETTORE

**VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITA'
CONTABILE**

IL DIRIGENTE / IL DIRETTORE

RILEVA NON RILEVA

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Su proposta del Presidente del Consiglio regionale

- VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1: “*Nuovo Statuto della Regione Lazio*” e successive modifiche, di seguito denominato Statuto;
- VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6: “*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*” e successive modifiche;
- VISTA la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3: “*Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale del Lazio*” e successive modifiche;
- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241: “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e successive modifiche, ed in particolare l'articolo 15 che stabilisce che “*le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*” (comma 1);
- RITENUTO di dover stabilire i criteri e le modalità con cui in Consiglio regionale può svolgere determinate attività di interesse comune con altre pubbliche amministrazioni, sulla base di appositi accordi conclusi ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990 e successive modifiche;

all'unanimità ed in seduta stante

DELIBERA

1. che, ai sensi dell'articolo 15 della l. 241/1990 e successive modifiche, il Presidente del Consiglio può concludere accordi con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001, per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, previa deliberazione dell'Ufficio di presidenza e sulla base di apposita istruttoria eseguita dal Segretario generale;
2. che per lo svolgimento di attività dirette a promuovere le finalità di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 dello Statuto, il Presidente del Consiglio, previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, può aderire a proposte di accordo avanzate dalle amministrazioni pubbliche di cui al punto 1), redatte secondo un modello stabilito dal Segretario generale;
3. che, ai fini di cui al punto 2, possono essere conclusi accordi a valere, di norma, sugli stanziamenti del capitolo U00023, e la liquidazione delle attività inerenti i medesimi è disposta previa rendicontazione delle spese sostenute.

Il Segretario
F.to Costantino Vespasiano

Il Presidente
F.to Daniele Leodori